

**PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

COMMITTENTE:

COMUNE DI ORIO LITTA
PIAZZA ALDO MORO, 2 – ORIO LITTA

TITOLO:

**ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
SITA IN VIA MAZZINI, 40 – ORIO LITTA
ALLE NORME VIGENTI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA:

PROF. P.I. BENIAMINO COLDANI – ALBO N. 2008 COLL. P.I. E P.I. LAUREATI MILANO-LODI

VIA GALILEI, 28 - 26845 CODOGNO (LO)

COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI

**ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
SITA IN VIA MAZZINI, 40 – ORIO LITTA
ALLE NORME VIGENTI**

<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p>
--

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1) L'appalto ha per oggetto l'**adeguamento degli impianti elettrici della Caserma dei Carabinieri sita in Via Mazzini, 40 – Orio Litta alle norme vigenti**, secondo gli elaborati di Progetto e la Relazione Tecnica allegata.
- 2) L'appalto comprende tutti i lavori e le forniture necessarie a dare finite le opere in oggetto, secondo quanto definito nel Computo metrico estimativo, secondo i criteri evidenziati nella Relazione Tecnica illustrativa e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, documenti dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Oggetto del presente appalto sono anche tutte quelle opere le quali, anche se non specificatamente indicate nella descrizione e nei disegni di progetto sopraccitati, sono tuttavia necessarie per consegnare le opere appaltate ultimate in ogni loro parte, come si suol dire "chiavi in mano".

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO: si fa riferimento alla "Relazione Tecnica" di progetto e al "Computo metrico estimativo dell'impianto elettrico" allegate al presente Capitolato.

- 3) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Modo di appalto

L'appalto avrà luogo nei modi e termini previsti dagli artt. dall'8 al 13 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, vedi Legge 915/98.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

- 1) L'importo complessivo del presente appalto ammonta, al netto degli oneri fiscali, a € 9.900,00 per opere assoggettate da sconto, mentre per i costi della sicurezza occorrerà fare riferimento all'eventuale PSC redatto dal CSP.

Le opere sono compensate **a corpo** (non a misura) per l'importo succitato. La percentuale di sconto si intende formulata dall'appaltatore in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a tutto suo rischio.

Nell'importo sopraccitato sono inclusi, ove non diversamente specificato negli elaborati di progetto e nel "Computo metrico estimativo" dell'impianto elettrico, tutti i lavori relativi alle opere edili (otturazione dei fori lasciati a vista in seguito al cambiamento di posizione o alla rimozione degli apparecchi elettrici e tinteggiatura della zona interessata con idoneo colore), comprese le prove che la Direzione Lavori di volta in volta richiederà, le opere relative agli impianti elettrici, la messa in opera delle apparecchiature di illuminazione e di protezione prescritte dalle Norme vigenti, nonché le prove di collaudo necessarie e tutti quegli oneri complementari che, anche se non particolarmente descritti o richiamati per semplicità od omissione, sono necessari a garantire la sicurezza, il completamento a regola d'arte e il funzionamento di ogni parte dell'impianto. **SONO INOLTRE COMPRESI TUTTI GLI ONERI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.**

- 2) L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore, equivale a:
 - a) dichiarazione di perfetta conoscenza della legge e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di loro incondizionata accettazione;
 - b) dichiarazione di presa visione delle condizioni tutte del Capitolato speciale d'appalto e del rilievo sul posto di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i lavori, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
- 2) Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Variazioni ai progetti, alle opere ed ai materiali

L'appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta del Committente varianti nell'esecuzione dell'opera rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per le opere eseguite in difformità a quanto previsto nei documenti contrattuali e progettuali, l'appaltatore dovrà eseguire quei lavori che il Committente riterrà necessari per assicurare la conformità dell'opera a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione, senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento delle opere eseguite da valutarsi con i prezzi indicati nel "Computo metrico estimativo" dell'impianto elettrico.

Il tutto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 13 e 14 del vigente capitolato generale di appalto del Ministero LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

Si stabilisce che non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata

l'intervenuta superiore approvazione da parte dell'Amministrazione; ciò anche nei sensi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti.

Art. 6 - Rappresentante dell'Assuntore o domicilio legale

L'Assuntore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettanti ad esso assuntore, che elegge e mantiene per tutta la durata dell'appalto il proprio domicilio legale al seguente indirizzo
..... dove la stazione appaltante e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare atti giudiziari.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di terzi; pertanto, sarà in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento di cautela, necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 8 - Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Per quanto riguarda le norme per la sicurezza del lavoro, si fa riferimento al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e al D.Lgs 3.8.2009 n. 106.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Art. 9 - Qualità dei materiali e documentazioni tecniche

a) Qualità e provenienza dei materiali: prescrizioni generali

Nella scelta dei materiali si prescrive che, oltre a corrispondere alle norme CEI, abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL in vigore. I materiali che sono assoggettati all'obbligo del marchio di qualità ne devono essere muniti.

b) Esecuzione dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto ed alla offerta concordata. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.

La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

Salvo preventive prescrizioni del Committente, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far presente le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

c) Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, il Committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parte di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del capitolato d'appalto. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

d) Verifiche di collaudo

Fermo restando che l'Impresa deve riconoscere alla Committenza il diritto di controllare o di far controllare (da esperti da lei stessa designati) in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa la rispondenza di ogni parte dell'impianto alle prescrizioni del Capitolato e a quelle eventualmente specificate in sede di ordinazione, in linea generale si conviene che le verifiche da effettuarsi sull'impianto ultimato da parte dell'impresa che ne rilascerà debita certificazione, saranno le seguenti:

Materiali

- Verifica di rispondenza alle prescrizioni evidenziate negli elaborati progettuali

Protezioni

- Verifica delle caratteristiche dei dispositivi di protezione e del loro coordinamento
- Verifica del corretto intervento dei dispositivi di protezione in condizione di simulazione di guasto

Sicurezza

- Verifica dell'inaccessibilità di parti sotto tensione

Conduttori

- Verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dell'energia specifica passante e della corrente di sovraccarico e di cortocircuito
- Misura della resistenza di isolamento dei cavi tra fase e neutro. Per tutte le parti di impianto la resistenza di isolamento fra i conduttori non deve essere inferiore a:

0.5 M Ω per i sistemi con tensione nominale verso terra superiore a 50 V

0.25 M Ω per i sistemi con tensione nominale verso terra inferiore a 50 V

Quadri

- Prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli interblocchi e degli automatismi

- Prova di isolamento
- Verifica di rispondenza alle prescrizioni evidenziate negli elaborati progettuali

Impianto di terra

- Verifica dell'efficienza dell'impianto di terra
- Misura della resistenza di terra dell'impianto e dei singoli dispersori
- Verifica del coordinamento tra resistenza dell'impianto di terra e dispositivi di protezione

e) Documentazioni tecniche

A lavori ultimati, e comunque prima delle operazioni di collaudo definitivo degli impianti, a carico dell'Impresa installatrice, dovranno essere consegnati al Committente:

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, ai sensi del Decreto 22.01.2008 n. 37, corredata di tutti gli allegati obbligatori;
- certificati di conformità alla norma CEI 23-51 per ogni quadro elettrico previsto o variato in seguito ai lavori di adeguamento;
- relazione relativa alle misure di resistenza di terra e coordinamento con i dispositivi di protezione;
- **disegni e schemi di tutti gli impianti eseguiti rappresentanti lo stato di fatto al momento della consegna degli impianti e aggiornati secondo le variazioni apportate eventualmente nel corso dei lavori, anche se le variazioni sono state effettuate per cause di forza maggiore. Si precisa che l'aggiornamento degli elaborati di progetto è in ogni caso a totale carico dell'impresa e che tali elaborati devono essere firmati da professionista iscritto all'albo;**
- dichiarazione inerente al periodo di garanzia degli impianti e delle nuove apparecchiature elettriche installate, non inferiore a 2 anni, riferito a condizioni d'uso normali.

Art. 10 - Caratteristiche tecniche degli impianti

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamenti vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere conformi:

- alle prescrizioni dei VV.F. e delle autorità locali;
- alle prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.;
- alle seguenti disposizioni di legge e Norme CEI:
 - a) Decreto 22.01.2008 n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera "a", della legge 02.12.2005 n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
 - b) D.Lgs 9.4.2008 n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.07 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - c) D.Lgs 3.8.2009 n. 106 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - d) Legge 1.3.68 n. 186 - Norme sugli impianti elettrici
 - e) Norme CEI 64-8;VI Ed. – 2007 – Impianti elettrici utilizzatori
 - f) Norme CEI 64-12 - 2009 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra
 - g) Norme UNI EN 12464-1 - Illuminazione di interni con luce artificiale
 - h) Norme CEI 23-51 - 2004 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

Art. 11 - Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati

L'esecuzione delle opere in appalto è soggetta inoltre all'osservanza:

- del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio 1895 n° 350;
- del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063, con avvertenza che tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso richiamate a persona o Ente al di sopra della Direzione Lavori, dovranno intendersi attribuite agli organi superiori dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori stessi.

Art. 12 - Norme dell'appalto dei lavori

Le norme per l'appalto ed aggiudicazione dei lavori sono quelle contenute nel bando di gara mediante asta pubblica.

Art. 13 - Cauzione definitiva

- 1) L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 2) La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 3) Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 4) L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 5) La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli

importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 14 - Assicurazione a carico dell'impresa

- 1) A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 n. 163 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i **rischi di esecuzione** e una **polizza assicurativa** a garanzia della **responsabilità civile per danni causati a terzi** nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto oltre al presente Capitolato Speciale:

- a) Elaborati di progetto:
 - 1) Tavole grafiche e disegni di schemi elettrici (disegni n. 1/E, n. 2/E, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6);
 - 2) Relazione Tecnica;
 - 3) fascicolo relativo al "Computo metrico estimativo";
- b) Capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole alla stazione appaltante.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

- 1) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni dalla predetta stipula**, previa convocazione dell'esecutore.
- 2) E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i

termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

- 4) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **30 (trenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2) L'appaltatore si obbliga a rispettare il tempo concesso e sopra richiamato che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere oggetto dell'appalto.
- 3) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera pari al 5 per mille dell'importo complessivo del presente appalto. Se il ritardo dovesse essere superiore a 30 giorni a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo complessivo del presente appalto, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per le eventuali sospensioni e proroghe si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1) L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **90 (novanta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 119 del regolamento generale.
- 2) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 17, comma 3, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4) Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Oneri ed obblighi diversi dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt. 11-15-16-17-18-19 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. ed altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale;
- b) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione di un eventuale cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- c) la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori e secondo la normativa vigente;
- d) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, o di segnalazione di pericolo nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza e secondo quanto richiesto dai regolamenti comunali e dalla D.L.;
- e) l'affissione all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, di cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali;
- f) la comunicazione alla stazione appaltante, entro i limiti prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- g) l'assicurazione contro incendi, scoppi del gas e fulmine, di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino alla consegna delle opere;
- h) la pulizia delle vie di transito eventualmente occupate, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

Art. 21 - Imposte - Tasse - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese di registrazione del contratto;

b) le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc).

Art. 22 - Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavori.

Art. 23 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 24 - Pagamenti

Il pagamento avverrà ad ultimazione delle opere appaltate, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute.

Al pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 e successivi integrazioni.

Le ritenute serviranno a maggiori garanzie dell'esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'assuntore dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, che in conformità di quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Impresa appaltatrice alla Direzione Lavori della stazione appaltante, sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante relazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

Art. 26 - Conto finale dei lavori

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di cui al R.D. 25 maggio 1895 n° 350, il conto finale dei lavori verrà compilato entro **30 giorni** dalla loro ultimazione.

Art. 27 - Collaudo o certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 5 della legge 10/12/1981 n° 741 e successive modifiche, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà emesso entro **2 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori; nel caso che ciò non avvenga, varranno le disposizioni di cui ai commi 4° e 5° della succitata legge n° 741.

Art. 28 - Revisione dei prezzi

- 1) Ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2) Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29 - Documentazione richiesta

Le Ditte concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno altresì presentare la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che attesti l'attività dell'Azienda nel settore specifico.
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità con la quale si certifichi che l'impianto, in tutte le sue parti e le sue componenti, verrà eseguito in conformità ai disposti del Decreto 22.01.2008 n. 37.
- Dichiarazione inerente al periodo di garanzia degli impianti non inferiori a 2 anni, riferito a condizioni d'uso normali.

Art. 30 - Controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

La Stazione Appaltante

L'impresa

Il Direttore Lavori

Orio Litta,